

Normativa e prassi

## Non sono esenti da Iva le prestazioni didattiche rese da soggetti esteri

19 Marzo 2003

**Thumbnail**  
Image not found or type unknown

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale, agli effetti dell'Iva, applicabile alle prestazioni didattiche inerenti corsi di lingua rese da soggetti comunitari ed extra comunitari, precisando che le stesse, in assenza del provvedimento amministrativo di "presa d'atto", non possono rientrare nel regime esentativo previsto dall'articolo 10, n. 20), Dpr n. 633/1972 (**risoluzione n. 65/E** del 17 marzo 2003).

Detta disposizione, peraltro, prevede l'esenzione dall'Iva per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere rese da istituti e scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

I soggetti esteri, per l'esecuzione delle predette attività hanno, da una parte, presentato denuncia di inizio attività (i comunitari) e, dall'altra, hanno richiesto una preventiva autorizzazione (gli extra comunitari) all'autorità competente, ma non hanno espressamente chiesto e ottenuto anche "la presa d'atto".

L'amministrazione finanziaria ha chiarito, ribadendo quanto già espresso in precedenti occasioni, che, affinché possa rendersi applicabile la predetta esenzione, è necessario che le scuole o istituti in questione abbiano ottenuto la "presa d'atto" da parte della pubblica amministrazione.

Il provvedimento può essere rilasciato, per ragioni di specifica competenza, anche da amministrazione pubblica diversa da quella scolastica nonché da organismi diversi sottoposti a loro volta a vigilanza e controllo da parte del ministero competente.

La presa d'atto costituisce un'esplicazione del potere di vigilanza dell'amministrazione nei confronti dei soggetti richiedenti, i quali si sottopongono ad accertamenti tassativi che, se portano all'adozione del provvedimento finale di presa d'atto, si ricollegano all'esenzione dal pagamento dell'Iva.

Detto provvedimento, come si evince da varie note ministeriali, deve intendersi riferito a ogni singolo corso, in modo tale che l'organo competente possa accertare la sussistenza dei requisiti necessari (efficienza delle strutture e del materiale scolastico, agibilità dei locali, svolgimento delle materie, eccetera), affinché le stesse prestazioni possano essere realizzate.

Infatti, la presa d'atto non conferisce al titolare uno *status* immutabile nel tempo e nello spazio, ma va rinnovata di volta in volta.

Nel caso rappresentato, il ministero competente interpellato ha precisato che la domanda di autorizzazione e la denuncia di inizio attività non possono ritenersi equiparabili alla "presa d'atto", che costituisce l'unico provvedimento idoneo a "*conferire il beneficio dell'esenzione dall'Iva*". Tale assunto è suffragato dalla considerazione che gli stessi provvedimenti comportano una serie più ridotta di adempimenti nonché accertamenti ispettivi meno incisivi.

di

**Luigi Marzullo**

**Nunziata Masiello**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/non-sono-esenti-iva-prestazioni-didattiche-rese-soggetti-esteri>